



Focus on

**ANCORA SULLA RIFORMA
DEL TITOLO V TUB ED I
RELATIVI ADEMPIMENTI PER
GLI OPERATORI**

Luglio 2015

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Firenze | Ancona | Vicenza | Padova
redazione@lascalaw.com



Facciamo seguito all'articolo pubblicato in data 17 giugno u.s., relativo alla circolare inoltrata da Banca d'Italia a tutti gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi generale e speciale, previsti rispettivamente dagli artt. 106 e 107 del "vecchio TUB", al fine di offrire una panoramica puntuale circa gli specifici adempimenti ai quali gli operatori sono tenuti ad adempiere durante il periodo transitorio al fine di adeguarsi al nuovo quadro regolamentare.

1) Soggetti che esercitano attività non più soggette a riserva

La riforma introdotta dal D.Lgs 141/2010 ha ristretto il perimetro delle attività riservate agli intermediari finanziari. In particolare, il D.Lgs. 141/2010 ha riservato agli intermediari finanziari iscritti nell'Albo unico l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e/o di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

Il D.M. 53/2015 ha ridefinito, da ultimo, il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nonché i casi in cui l'attività è esercitata "nei confronti del pubblico".

In proposito Banca d'Italia fa presente quanto segue:

A) Intermediari finanziari che esercitano l'attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico

Gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del D.Lgs 141/2010 esercitavano l'attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico:

- 1) devono presentare domanda di cancellazione dagli attuali elenchi, entro il termine del periodo transitorio, previsto per il 12 maggio 2016, (i) attestando di non esercitare altre attività riservate ai sensi di legge e (ii) impegnandosi ad apportare quanto prima le conseguenti modifiche allo statuto, escludendo anche eventuali riferimenti all'iscrizione negli elenchi e all'assoggettamento a controlli della Banca d'Italia;
- 2) ove l'attività di assunzione di partecipazioni sia esercitata congiuntamente a quella di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, potranno avanzare:



- (i) richiesta di cancellazione dall'attuale elenco, qualora l'attività di concessione di finanziamenti sia esercitata in via subordinata rispetto all'assunzione di partecipazioni. Ed in tal caso, l'oggetto sociale andrà modificato e il portafoglio crediti in essere andrà posto a rientro;
- (ii) richiesta di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico, qualora le attività riservate agli intermediari finanziari siano esercitate in via prevalente rispetto all'assunzione di partecipazioni, ovvero sia stato avviato un piano di rientro volto a ricondurre tale ultima attività nei limiti previsti per le attività connesse.

B) Altri intermediari finanziari che prestano le attività ora escluse dal DM 53/2015

Le società che prestano le attività ora escluse dal DM 53/2015¹ attualmente iscritte negli elenchi generale o speciale sono invitate a richiedere quanto prima la cancellazione impegnandosi ad apportare quanto prima le conseguenti modifiche allo statuto, escludendo anche eventuali riferimenti all'iscrizione negli elenchi e all'assoggettamento a controlli della Banca d'Italia.

C) Società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie

La disciplina contenuta il D.M. 53/2015 esclude l'iscrizione nell'albo di quelle che appartengono a un gruppo bancario.

Al fine di procedere quanto prima alla loro cancellazione, le società iscritte nell'elenco generale, o la loro capogruppo, sono invitate a comunicare tempestivamente tale circostanza ai servizi SIF.

¹ Ai sensi del D.M. 53/2015, non costituisce esercizio di attività finanziaria nei confronti del pubblico lo svolgimento delle seguenti attività:

- (i) acquisto a titolo definitivo di crediti deteriorati da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero ai sensi dell'art. 115 TULPS, quando la società cessionaria operi con una contenuta leva finanziaria e recuperi i crediti acquistati senza procedere ad attività novativa;
- (ii) acquisto di crediti IVA;
- (iii) concessione di finanziamenti da parte di produttori di beni o servizi o società del gruppo di appartenenza a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva quando il finanziamento non sia destinato a un consumatore o all'utilizzatore finale del bene e sia collegato a un contratto di fornitura;
- (iv) erogazione di finanziamenti a dipendenti, da parte del datore di lavoro o di società appartenenti al medesimo gruppo, ove regolati a tassi inferiori a quelli medi di mercato;
- (v) concessione di finanziamenti da parte di società costituite per singole operazioni (veicoli societari) destinate ad essere liquidate una volta conclusa l'operazione di finanziamento.



2) Soggetti che non presenteranno istanza di iscrizione nell'albo unico

A) *Soggetti che non intendano presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo unico*

I soggetti che non intendano presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo unico:

- 1) dovranno presentare istanza di cancellazione, adeguatamente documentata, entro il termine del periodo transitorio previsto per il 12 maggio 2016;
- 2) ove non abbiano ceduto il proprio portafoglio a terzi, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti precedentemente svolta purché non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali né a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva (i) la sostituzione del debitore per effetto della attivazione di garanzie ricevute, (ii) l'estinzione anticipata e (iii) la posticipazione dei termini di pagamento

A partire dal 12 maggio 2016 Banca d'Italia cesserà la tenuta degli elenchi generale e speciale e l'esercizio dei relativi controlli. Tutti i soggetti ancora iscritti verranno cancellati d'ufficio e dovranno cessare l'esercizio di attività riservate agli intermediari finanziari nonché deliberare la liquidazione della società ovvero modificare l'oggetto sociale eliminando ogni riferimento ad attività riservate ai sensi di legge.

B) *Soggetti che intendano presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito*

L'art. 10, comma 4, lett. e) del D.Lgs. 141/2010 pone, come alternativa alla presentazione dell'istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'Albo unico, quella dell'istanza di iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito, di cui all'articolo 111 del "nuovo TUB".



L'iscrizione in detto elenco presuppone una precisa scelta strategica e un'organizzazione idonea ad assicurare che la concessione di finanziamenti avvenga nel rispetto delle disposizioni previste per gli operatori del microcredito².

C) Soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato

Ai sensi dell'art. 114, comma 2 del “nuovo TUB” la disciplina del Titolo V del TUB non si applica, invece, ai soggetti che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato.

3) Adempimenti in capo agli intermediari iscritti negli attuali elenchi durante il periodo transitorio

Fino all'iscrizione nell'Albo unico o comunque fino al termine del periodo transitorio, ai soggetti iscritti negli attuali elenchi generale e speciale continueranno ad applicarsi i rispettivi regimi di controllo di cui alle disposizioni del “vecchio TUB” e alle corrispondenti norme applicative.

4) Termini e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione

4.1 Termini

Relativamente ai termini previsti per la presentazione della domanda di autorizzazione ai fini dell'iscrizione nell'Albo unico, Banca d'Italia, richiamando l'attenzione circa la necessità di attenersi scrupolosamente al rispetto dei termini massimi indicati, precisa che:

- A) devono presentare istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo unico entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza, dunque nel periodo compreso tra l'11.7.2015 e l'11.10.2015, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o l'attività di “servicing”, i confidi aventi “Volume di Attività Finanziaria” superiore a 150 milioni di euro,

² Le caratteristiche tecniche dell'attività di microcredito sono state definite dal D.M. 17 ottobre 2014 n. 176, che ha tipizzato le due forme di microcredito in base alla finalità: “il cd. “microcredito alle imprese” e il c.d. “microcredito sociale”.



nonché gli intermediari finanziari attualmente iscritti nell'elenco generale appartenenti a gruppi bancari;

- B) nel medesimo periodo compreso tra l'11.7.2015 e l'11.10.2015 possono presentare istanza di autorizzazione anche i confidi, attualmente iscritti nell'elenco speciale, che presentino un volume di attività finanziaria superiore a 75 milioni di euro;
- C) presentano istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'Albo unico almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio, dunque nel periodo compreso tra l'11.7.2015 e il 12.2.2016, gli intermediari attualmente iscritti nell'elenco generale. In pendenza del procedimento amministrativo di autorizzazione tali soggetti potranno comunque operare anche oltre il termine del periodo transitorio.

4.2 Modalità di presentazione

4.2.1 Intermediari iscritti negli elenchi generale e speciale appartenenti a gruppi bancari

La capogruppo provvederà a trasmettere per conto delle controllate iscritte nei vecchi elenchi 106 e 107 TUB, le istanze di iscrizione corredate:

- 1) da una relazione concernente le iniziative adottate dalle finanziarie del gruppo per adeguarsi alle nuove disposizioni di vigilanza. La relazione dovrà dar conto (i) della conformità alle disposizioni in materia di capitale minimo, (ii) dell'assetto di *governance*, (iii) dell'assetto organizzativo e (iv) dei requisiti prudenziali;
- 2) la delibera assembleare con la quale viene modificato lo statuto sociale per adeguarlo al nuovo quadro regolamentare. La previsione statutaria in materia di oggetto sociale dovrà risultare conforme al perimetro di operatività individuato dall'art. 106 del "nuovo" TUB;
- 3) un programma di attività triennale redatto in forma semplificata nel quale si conferma lo svolgimento dell'attività finanziaria nella forma tecnica prescelta, lo sviluppo dei volumi –che dovrà risultare coerente con il *trend* registrato negli ultimi due esercizi, in assenza di fatti nuovi oggettivamente identificabili-, l'adeguatezza dei fondi propri e il rispetto dei requisiti prudenziali. Qualora nell'assetto proprietario dell'intermediario finanziario siano presenti soci di minoranza con



partecipazioni qualificate l'istanza andrà altresì corredata della documentazione atta a comprovarne i prescritti requisiti di qualità e solidità finanziaria.

4.2.2. Intermediari iscritti nell'elenco speciale non appartenenti a gruppi bancari

Le istanze andranno corredate dalla seguente documentazione:

- 1) la delibera di modifica dello statuto sociale di cui al precedente punto 4.2.1 sub a);
- 2) elenco dei Soci che detengono direttamente e indirettamente partecipazioni qualificate, unitamente alla documentazione atta a comprovare la qualità dei partecipanti e la solidità finanziaria dell'acquisizione;
- 3) una relazione relativa al rispetto delle previsioni dettate in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- 4) la mappatura del perimetro dell'eventuale gruppo finanziario;
- 5) con riferimento alla restante documentazione prevista dal Titolo 1, Cap. 1, Sez. V, par. 1, della Circ. n. 288, in assenza di modifiche, potrà invece farsi meramente rinvio a quanto già in possesso della Vigilanza.

4.2.3 Intermediari iscritti nell'elenco generale non appartenenti a gruppi bancari

Le società finanziarie iscritte nell'elenco generale dovranno allegare:

- 1) tutta la documentazione prevista dal Titolo 1, Cap. 1, Sez. V, par. 1, della Circ. n. 288;
- 2) gli ultimi bilanci approvati. In particolare, con riferimento al bilancio relativo all'ultimo esercizio, andrà prodotto un prospetto di raccordo degli aggregati patrimoniali ed economici con quanto previsto dalle Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari;
- 3) l'attestazione dell'organo di controllo circa la conformità dell'ultimo bilancio e del prospetto di raccordo di cui al capoverso precedente ai principi fissati dal decreto 87/92 ovvero ai principi contabili internazionali (IAS). Analoga informativa andrà prodotta in caso di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 nel corso del procedimento amministrativo relativo all'istanza di autorizzazione.



4.3 Conseguenze del provvedimento di autorizzazione o di diniego

4.3.1 Rilascio dell'autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione verrà rilasciato qualora, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 106 TUB, risulti assicurata la sana prudente gestione dell'intermediario. In proposito, Banca d'Italia rammenta che nella valutazione delle istanze l'Autorità di vigilanza presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria, della qualità dei partecipanti e della professionalità degli esponenti nonché della conformità del programma di attività ai principi della sana e prudente gestione.

4.3.2 Diniego dell'autorizzazione

In caso di mancato accoglimento delle istanze, i soggetti già iscritti negli elenchi generale o speciale:

- 1) deliberano la liquidazione della società ovvero
- 2) modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge.

Sul punto Banca d'Italia richiama l'attenzione sulla circostanza che il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni previste dalla disciplina darà luogo al diniego dell'autorizzazione non essendo assicurata la sana e prudente gestione dell'istante.

5. Confidi con Volume di Attività Finanziaria compreso tra 75 e 150 milioni di euro

5.1 Presentazione della domanda di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico

I confidi iscritti nell'elenco speciale che, alla data di entrata in vigore del decreto, presentino un volume di attività finanziaria compreso tra 75 e 150 milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione nell'Albo unico nel periodo previsto per gli altri intermediari iscritti nell'elenco speciale (tra l'11.7.2015 e l'11.10.2015).

A seguito dell'accoglimento della domanda, il confidi verrà sottoposto a tutti gli effetti al regime di controlli delineato dal Titolo V del "nuovo" TUB e dalla Circ. n. 288, sarà pertanto soggetto a tutti gli istituti di vigilanza previsti per gli intermediari iscritti nell'albo unico, ivi compresi, in caso di crisi aziendale, quelli di natura straordinaria previsti



dall'art. 113-ter del "nuovo" TUB (revoca dell'autorizzazione e conseguente scioglimento della società).

Né, d'altro canto, il confidi potrebbe rinunciare all'autorizzazione, entro 12 mesi dal rilascio della stessa, ai sensi del Titolo I, Capitolo 1, Sez. IX della Circ. 288, in quanto tale previsione è espressamente riferita ai soggetti che non abbiano avviato l'esercizio di attività finanziarie.

Nel caso in cui il confidi non abbiano raggiunto la soglia dimensionale di 150 milioni di euro nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo, verrà invece applicata la revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali.

I confidi con volume di attività finanziaria compreso tra i 75 e i 150 milioni di euro dovranno, pertanto, necessariamente valutare la concreta percorribilità di un idoneo percorso di crescita, in condizioni di sana e prudente gestione avendo riguardo all'effettiva possibilità, non solo di aumentare i volumi operativi mantenendo prudenti criteri di accettazione del rischio, ma altresì di alimentare i fondi propri in misura corrispondente.

Tale valutazione assume particolare rilievo per i confidi connotati da una redditività strutturalmente negativa, i quali dovranno produrre un programma di attività che dia conto del raggiungimento, entro il prescritto termine di 5 anni, della nuova soglia dimensionale. Tale documento dovrà definire, in particolare, le ipotesi alla base delle stime formulate che dovranno risultare coerenti con le potenzialità della rete distributiva, con il livello di dotazione patrimoniale necessario per assicurare il finanziamento dello sviluppo e con assetti organizzativi e di controllo in grado di presidiare la corretta operatività.

5.1.1 Mancato accoglimento della domanda

In caso di mancato accoglimento della domanda, i confidi aventi un volume di attività finanziaria inferiore a euro 150 milioni:

- 1) verranno cancellati dall'elenco speciale e rimarranno iscritti nell'apposita sezione ex art. 155, comma 4 del "vecchio TUB", in attesa della costituzione dell'elenco ex art. 112 del "nuovo" TUB;



- 2) dovranno portare a rientro le attività, eventualmente avviate, riservate ai confidi assoggettati a vigilanza prudenziale;
- 3) dovranno, altresì, eliminare dallo statuto e da ogni forma di comunicazione al pubblico ogni riferimento all'iscrizione nell'elenco *ex art.* 107 TUB e al conseguente assoggettamento a vigilanza della Banca d'Italia.

5.2 Omessa presentazione della domanda di autorizzazione per l'iscrizione all'albo unico

Non essendo ancora stato istituito l'Organismo di cui all'art. 112- *bis* TUB, i confidi iscritti nell'elenco speciale, che non intendano accedere all'Albo unico non hanno modo di avanzare istanza d'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del "nuovo TUB".

Pertanto, decorso il termine del 12.5.2016, in cui la Banca d'Italia cesserà la tenuta dell'elenco speciale, i suddetti confidi che non fossero ancora stati cancellati a istanza di parte resteranno iscritti esclusivamente nella sezione *ex art.* 155, comma 4, della previgente formulazione del TUB, che Banca d'Italia continuerà a tenere in attesa della costituzione dell'elenco *ex art.* 112, comma 1 del "nuovo TUB".

Resta ferma l'esigenza che i confidi derubricati alla citata sezione speciale *ex art.* 155, comma 4 del "vecchio TUB", circoscrivano le attività esercitabili, al fine di evitare di incorrere nell'esercizio abusivo di attività finanziarie.

Banca d'Italia procederà alla cancellazione dei confidi in questione – e di quelli che all'entrata in vigore del decreto avevano un Volume di Attività Finanziaria sceso da meno di tre anni al di sotto dei 75 milioni di euro – a condizione che gli stessi, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione:

- (i) attestino la misura del Volume di Attività Finanziaria al 31 maggio 2015;
- (ii) si impegnino a circoscrivere le attività esercitabili;
- (iii) eliminino dallo statuto e da ogni forma di comunicazione al pubblico ogni riferimento all'iscrizione nell'elenco *ex art.* 107 TUB e al conseguente assoggettamento a vigilanza della Banca d'Italia.

Decorso il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di autorizzazione per l'Albo unico il cui termine è previsto per l'11.10.2015, i confidi che non abbiano



presentato la relativa istanza faranno conoscere le iniziative adottate per circoscrivere l'attività e le proprie valutazioni sulla possibilità di avanzare domanda di cancellazione dall'elenco speciale.

A decorrere dalla cancellazione dall'elenco speciale, i confidi dovranno cessare l'invio alla Banca d'Italia delle segnalazioni statistiche, prudenziali e di Centrale dei Rischi.

Banca d'Italia ricorda, infine, che sui confidi iscritti nella sezione in questione, la stessa non può esercitare alcuna attività di controllo, non disponendo di poteri regolamentari, informativi o ispettivi. La regolarità dell'operato aziendale e la conformità alle disposizioni applicabili sono rimesse pertanto ai competenti organi interni, che ne sono responsabili anche in relazione alle eventuali violazioni di riserve di legge penalmente sanzionate.

Luca Bettinelli – l.bettinelli@lascalaw.com

